Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 11 luglio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare . . . Pag. 2464

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 637.
Integrazione della tabella A con l'aggiunta delle indicazioni di mestiere Pag. 2465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1956, n. 638.
Istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Seul (Corea) Pag. 2465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1956, n. 639.
Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Maracaibo (Venezuela) ed istituzione di un Consolato di 1ª categoria nella stessa località . Pag. 2465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956, n. 640.
Cambiamento della denominazione del comune di Salsomaggiore in quella di « Salsomaggiore Terme » (Parma). Pag. 2466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 641.
Inclusione dell'abitato di Gildone, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 2466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 642.
Inclusione dell'abitato di Monteodorisio, in provincia di Chieti, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. Pag. 2466

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.
Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resia, Resiutta e per la sezione Pontebba del comune di Pontebba, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pontebba, in provincia di Udine . . . . Pag. 2467

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.
Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cossato e Trivero, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cossato, in provincia di Vercelli . . Pag. 2467

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1956.
Revisione, nel nuovo catasto terreni, della qualificazione, classificazione e del classamento dei limoneti in provincia di Messina . . Pag. 2467

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1956.
Sdoppiamento del II Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Roma . . Pag. 2468

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1956.
Sostituzione di componenti della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Alessandria . . . . Pag. 2469

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1956.
Concessioni di temporanea importazione . Pag. 2469

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1956.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro, edilizia, elettrica-meccanica « Artiglio », con sede in Cremona, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 2470

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua medio-minerale bicarbonato alcalina denominata « Santa Lucia » . . . . . Pag. 2471

Ministero degli affari esteri:
Scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952 . Pag. 2471
Concessione di exequatur . . . Pag. 2471

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno lungo l'argine sinistro del fiume Monticano in comune di Oderzo (Treviso) tra il ponte Manin ed il ponte della strada statale di Postumia. Pag. 2471
Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza) Pag. 2471

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato degli immobili del villaggio agricolo di Macchiascandona (Grosseto). Pag. 2471

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 2471

Ministero dei trasporti: Ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Pag. 2472

Ministero dell'industria e del commercio: Rinunzia all'allestimento della « VII Fiera campionaria della Calabria ». Pag. 2472

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 2472

Ministero della difesa-Aeronautica: Esito di ricorso. Pag. 2472

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 2472
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . . Pag. 2473

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Proroga dei poteri al commissario della Società cooperativa mista « Nicola Barbato », con sede in Andria. Pag. 2473
Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Fiorente », con sede in Nocera Inferiore Pag. 2473
Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. » terrazzieri ed edili, con sede in Priverno, e nomina del liquidatore . Pag. 2473
Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Caterisana », con sede in Santa Caterina Jonio. Pag. 2473

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sessanta tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici Pag. 2474

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a cento posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile Pag. 2476

Prefettura di Caserta: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1955 Pag. 2477

Prefettura di Alessandria: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Alessandria . . Pag. 2477

Prefettura di Milano: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Milano al 30 novembre 1955. Pag. 2478

Prefettura di Messina: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina . . Pag. 2478

Prefettura di Palermo: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo . Pag. 2478

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale del 26 maggio 1956

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

BAGIARDI Giulio di Fortunato, da Borgo San Lorenzo (Firenze), classe 1918, sergente, 31° fanteria carrista. — Capo carro in una unità carrista, incaricata di appoggiare una colonna duramente impegnata contro munite posizioni nemiche, si lanciava nella lotta attraversando terreno difficile, sotto violento concentramento di fuoco di artiglieria e mitragliatrici. Nel corso di tale azione, con ardire e perizia, contribuiva a stroncare due contrattacchi dell'avversario. — Ponte sul Kalamas (fronte greco), 6-7 novembre 1940.

BINELLI Emilio di Pietro e di Cresta Paola, da Milano, classe 1914, capitano artiglieria s.p.e. — Comandante di settore in un'isola lontana dalla madrepatria, all'atto dell'armistizio, non ottemperava all'ordine di resa impartitogli e, distrutti tutti i materiali a lui in consegna, organizzava collegamenti con elementi lasciati in posto, conducendo quindi, con imbarcazioni di fortuna, il rimanente personale in vicino territorio libero. Postosi a disposizione dell'addetto militare locale, su suo ordine, ripetutamente si recava nelle prossime isole occupate dal nemico, riportando a salvamento numerosi militari, ivi datisi alla montagna. Con grande capacità e sprezzo del pericolo compiva delicate ripetute missioni in territorio avversario, raccogliendo preziose notizie. — Egeo, settembre 1943-settembre 1944.

DI STEFANO Leonardo fu Pietro e di Polmer Giuseppa, da Castellammare del Golfo (Trapani), classe 1916, caporal maggiore, 3° bersaglieri. — Durante l'attacco a munita posizione nemica, visto ferito il proprio caposquadra, assumeva il comando del reparto e proseguiva arditamente l'azione. Benchè ferito a sua volta, non desisteva dal combattimento e respingeva l'avversario incalzante. — Quota 232,2 di Jagodnij (fronte russo), 23 agosto 1942.

GIACOMANIELLO Ernesto fu Matteo e fu Mauri Maria Antonia, da Angri (Salerno), classe 1896, patriota. — Appartenente al fronte della resistenza durante l'occupazione nemica in Roma, si distingueva per attività, coraggio ed alto rendimento nel portare a termine brillantemente numerose missioni operative. Durante i mesi dell'accanita lotta contro l'oppressore, con la sua costante e decisa azione, trasfondeva ai compagni di lotta il suo entusiasmo e spirito combattivo facendo rifulgere, in ogni circostanza, le sue doti di assoluta dedizione alla Patria e profondo attaccamento alla causa nazionale. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

MONTI Adus fu Antonio, da Altopascio (Lucca), classe 1920, caporale maggiore, 3° bersaglieri. — Comandante di squadra fucilieri, visti cadere i compagni di squadra, nel corso di un contrattacco nemico, impugnava il fucile mitragliatore e da solo si portava a fianco del reparto viciniore fortemente impegnato, concorrendo efficacemente a respingere gli assalitori. Inceppatasi l'arma, arditamente partecipava al contrassalto, all'arma bianca. — Quota 187,1 di Jagodnij (fronte russo), 28 agosto 1942.

MORETTI Marino fu Guido, da Trieste, classe 1915, distretto Genova, tenente fanteria complemento, XX C. A. — Nel corso di un attacco di sorpresa da parte del nemico contro automezzi in sosta del comando di corpo d'Armata, contribuiva volontariamente e di iniziativa alla difesa dei mezzi stessi. Nel rapido e violento combattimento, conclusosi con la cattura degli attaccanti, si distingueva per ardimento e coraggio. Bell'esempio di spiccate virtù militari e di dedizione al dovere. — Sidi Homza (A.S.), 26-27 giugno 1942.

SIRAVO Armando di Rosario, da Filignano (Campobasso), classe 1918, caporale, 79° fanteria. — In servizio di ricognizione del terreno dopo attacco nemico, visto che nelle vicinanze di una posizione avversaria giaceva un nostro ferito, accorreva in suo soccorso e, benchè sotto il fuoco, riusciva a trarlo in salvo. — Rybnij-Rubeshinskij (fronte russo), 26 agosto 1942.

SOLCA Luigi di Francesco, da Claino con Osteno (Como), classe 1920, caporale maggiore, 3° bersaglieri. — Caposquadra, nel corso di un attacco nemico, visto cadere il proprio comandante di plotone, prontamente lo sostituiva, organizzava la difesa e respingeva i ritorni offensivi degli assalitori. — Quota 232,2 di Jagodnij (fronte russo), 23 agosto 1942.

(2852)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 637.

Integrazione della tabella A con l'aggiunta delle indicazioni di mestiere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;
Ritenuta l'opportunità di modificare la tabella annessa alla detta legge 26 febbraio 1952, n. 67, aggiungendo all'elenco dei mestieri e servizi ascrivibili alla 3ª categoria l'indicazione dei mestieri inerenti alla lotta antiparassitaria ed al controllo zootecnico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La tabella *A*, annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, è integrata con l'aggiunta delle seguenti indicazioni di mestiere:

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Operai addetti alla lotta antiparassitaria in agricoltura	—	—	OP.
Controllori zootecnici . .	—	—	OP.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1956, n. 638.

Istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Seul (Corea).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Seul (Corea) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1956, n. 639.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Maracaibo (Venezuela) ed istituzione di un Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Maracaibo (Venezuela) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Maracaibo (Venezuela) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Lara e Falcon.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Caracas (Venezuela) è modificata come segue: il territorio della Repubblica Federale, eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Lara e Falcon; Guayana francese e Possedimenti britannici: Isole Sottovento, Isole del Vento, Barbados, Trinidad e Tobago, Guayana.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 20. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956, n. 640.

Cambiamento della denominazione del comune di Salsomaggiore in quella di « Salsomaggiore Terme » (Parma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Salsomaggiore (Parma) in data 27 marzo 1954, n. 31, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Salsomaggiore Terme »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Parma in data 9 giugno 1954, n. 8/44, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Salsomaggiore, in provincia di Parma, è mutata in quella di « Salsomaggiore Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 36. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 641.

Inclusione dell'abitato di Gildone, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 962/771, emesso nell'adunanza del 30 aprile 1956;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Gildone, in provincia di Campobasso, limitatamente alla zona posta a nord-ovest del centro urbano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 642.

Inclusione dell'abitato di Monteodorisio, in provincia di Chieti, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 794, emesso nell'adunanza del 27 marzo 1956;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Monteodorisio, in provincia di Chieti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 37. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resia, Resiutta e per la sezione Pontebba del comune di Pontebba, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pontebba, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resia, Resiutta e per la sezione Pontebba del comune di Pontebba, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pontebba, in provincia di Udine;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resia, Resiutta e per la sezione Pontebba del comune di Pontebba, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pontebba, in provincia di Udine.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1956
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 94. — BENNATI

(3254)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cossato e Trivero, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cossato, in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cossato e Trivero, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cossato, in provincia di Vercelli;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Cossato e Trivero, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cossato, in provincia di Vercelli.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1956
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 312. — BENNATI

(3252)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1956.

Revisione, nel nuovo catasto terreni, della qualificazione, classificazione e del classamento dei limoneti in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 28 giugno 1939, n. 976;

Constatata l'entità delle distruzioni operate dal malsecco e la diminuita redditività dei nuovi impianti di limoneti in provincia di Messina;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere correlativamente in Catasto ad una revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento degli agrumeti in quella Provincia;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel biennio 1956-57:

a) una revisione straordinaria gratuita del classamento dei limoneti in provincia di Messina, allo scopo di conformare i singoli dati del classamento catastale allo stato effettivo della coltura, nei confronti di quelle particelle per le quali le ditte interessate ne facciano domanda all'U.T.E. di Messina entro il 31 luglio 1956;

b) una revisione sistematica della qualificazione, classificazione e del classamento — con conseguente applicazione di nuovi elementi censuari — per la generalità dei limoneti siti nei seguenti Comuni della Provincia, allo scopo di adeguarne l'inquadramento in catasto alle mutate condizioni generali di redditività della coltura:

Alì Superiore	Gaggi
Alì Terme	Gallodoro
Casalvecchio Siculo	Giardini
Castel Mola	Graniti
Fiumedinisi	Itala
Forza D'Agrò	Letojanni
Furci Siculo	Mandanici

Messina
Mongiuffi Melia
Nizza di Sicilia
Pagliara
Roccalumera
Sant'Alessio Siculo
Santa Teresa di Riva
Savoca
Scaletta Zanclea
Taormina
Antillo
Limina
Motta Camastra

Roma, addì 5 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1956
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 363. — BENNATI

(3296)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1956.

Sdoppiamento del II Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1952, registro n. 16 Finanze, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 1952, col quale venne istituito il II Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Roma;

Ritenuta l'opportunità di sdoppiare il predetto II Ufficio, in relazione allo sviluppo dei servizi ad esso affidati;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083;

Decreta:

Art. 1.

Il II Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Roma è sdoppiato in due uffici così denominati:

II Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Roma;

III Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Roma;

ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale, di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le attribuzioni degli Uffici di cui all'art. 1 del presente decreto vengono stabilite con l'allegata tabella.

Art. 3.

Le variazioni disposte col presente decreto e relativa annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1957.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1956
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 304. — BENNATI

TABELLA

Sede o denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
ROMA II Ufficio - Imposta generale entrata	*Azienda dello Stato* 1. La trattazione, a qualunque anno si riferiscano, delle denunzie per abbonamenti all'imposta generale sull'entrata ragguagliata al volume degli affari per le seguenti categorie di esercenti, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1953, n. 95459: art. 1. n. 2: artigiani ambulanti; art. 1, n. 8: commercianti esercenti la vendita al pubblico; art. 1, n. 9: venditori ambulanti. 2. Annotazioni sul registro mod. VI, prescritte dall'art. 14 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e successive disposizioni. 3. Vidimazione dei libri, registri, bollettari, ecc., prescritta dall'art. 112 del regolamento 26 gennaio 1940, n. 10 e da altre norme. 4. Contesti per violazione all'imposta generale sull'entrata elevati dall'Ufficio e dallo stesso definiti contemporaneamente, in via breve. 5. Tributi speciali per servizi richiesti all'Ufficio. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle ammende e alle pene pecuniarie. 2. Spese e competenze per atti coattivi.
ROMA III Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata	*Azienda dello Stato* 1. La trattazione, a qualunque anno si riferiscano, delle denunzie per abbonamenti all'imposta generale sull'entrata ragguagliata al volume degli affari per le seguenti categorie di esercenti, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1953, n. 95459, e per quelle indicate nel titolo II (articoli 18 a 21) dello stesso decreto: art. 1, n. 1: esercenti pubblici esercizi; art. 1, n. 3: esercenti prestazioni al dettaglio; art. 1, n. 4: esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vettura da piazza, motoscafi, battelli e gondole; art. 1, n. 5: professionisti; art. 1, n. 6: agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute; art. 1, n. 7: spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie di uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri di imprese di imbarco e sbarco; articoli 18 a 21: cucine economiche, mense e spacci militari, aziendali e di fabbrica. 2. Denunzie concernenti abbonamenti all'imposta generale sull'entrata diversi da quelli ragguagliati al volume degli affari.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
	3. Denunzie di ogni specie che comportano la riscossione dell'imposta generale sull'entrata in modo virtuale.
	4. Autotassazioni per imposta generale sulle entrate effettuate con versamento in conto corrente postale che non sono di competenza del I Ufficio per l'imposta generale sull'entrata (Centro meccanografico) di Roma.
	5. Contesti per violazioni all'imposta generale sull'entrata, eccettuati soltanto quelli elevati e contemporaneamente definiti in via breve dal II Ufficio.
	6. Ogni altro servizio concernente l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata che non sia di competenza del II Ufficio.
	7. Tributi speciali per servizi richiesti all'Ufficio.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle ammende ed alle pene pecuniarie.
	2. Spese e competenze per atti coattivi.

Roma, addì 9 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

(3294)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1956.

Sostituzione di componenti della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1954, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Alessandria;

Vista la nota n. 39020 in data 7 dicembre 1955, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Alessandria comunica che l'Unione industriali e l'Unione sindacale C.I.S.L. locali hanno chiesto la sostituzione dei propri rappresentanti signor Rota Giacinto e sig. Cattaneo Guido, designando per la nomina il sig. Cresta Federico per l'Unione industriali e il sig. Pasero Mario per l'Unione sindacale C.I.S.L.;

Decreta:

Il sig. Cresta Federico ed il sig. Pasero Mario sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Alessandria in sostituzione rispettivamente del signor Rota Giacinto e del sig. Cattaneo Guido.

Roma, addì 19 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3276)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1956.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 maggio 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 703;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la temporanea importazione è consentita	Validità della concessione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati	Per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati o per altre lavorazioni	3 mesi	kg. 100	6 mesi
2. Tappi aspersori in banda stagnata	Per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata	6 mesi	n. 500	1 anno

Art. 2.

La concessione d'importazione temporanea degli internegativi, istituita con l'art. 2 del decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955) e prorogata fino al 10 ottobre 1956 con l'art. 1 del decreto Ministeriale 28 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 9 giugno 1956) è modificata per: Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il contingente di seta tratta, indicato al punto 3 della tabella di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 maggio 1956), elevato a chilogrammi settantaduemila con l'articolo 2 del decreto medesimo, è ulteriormente aumentato di chilogrammi venticinquemila.

Art. 4.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già prorogate con il decreto Ministeriale 3 dicembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956):

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956
2. Fili di rame, di bronzo e di ottone, greggi, lucidi, per la fabbricazione di tele e reti metalliche (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956
3. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956
4. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956
5. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956
6. Olio minerale greggio, per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956
7. Pelli di ogni specie, grezze o conciate e tinte, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956
8. Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956
9. Recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956
10. Tessuti di lana (feltri), per la produzione di palle da tennis (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1956
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 94. — BENNATI

(3306)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro, edilizia, elettrica-meccanica « Artiglio », con sede in Cremona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa di lavoro, edilizia, elettrica-meccanica « Artiglio » di Cremona, in data 9 gennaio 1956, dal quale si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti e trovasi con numerosi protesti cambiari in corso;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di lavoro, edilizia, elettrica-meccanica « Artiglio », con sede in Cremona, costituita con atto 23 maggio 1949 del notaio Mario Grossi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. Emilio Gnocchi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3275)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua medio-minerale bicarbonato alcalina denominata « Santa Lucia »

Con decreto n. 637 del 18 maggio 1956, la Società per azioni di Cervarezza (SA.MI.CER.), con sede in Reggio Emilia, è autorizzata alla libera vendita ad uso di bevanda, dell'acqua mediominerale bicarbonato-alcalina della sorgente denominata « Santa Lucia », che sgorga nel territorio del comune di Busana, frazione Cervarezza (Reggio Emilia).

L'acqua sarà venduta in bottiglie di vetro verde, della capacità di un litro, contrassegnate da etichette stampate su carta bianca delle dimensioni di cm. 24 x 12, divise in tre riquadri.

Il riquadro centrale riporta in colore azzurro la figura di un cervo presso una sorgente e, dall'altro vi figurano le seguenti scritte in colore bleu: « Acqua minerale naturale batteriologicamente pura della sorgente Santa Lucia (in carattere rosso) antiurica, antilitiaca, antidispeptica, alcalina, fortemente diuretica ». Nella parte inferiore si legge « Altezza metri 997 sul livello del mare ». Stabilimento in Cervarezza comune di Busana Provincia di Reggio Emilia Italia. In fondo sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di sinistra sono riportate le indicazioni cliniche terapeutiche, in data 26 agosto 1955, redatte dal professore Mariano Messini, direttore dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Roma, e sotto viene riprodotto il giudizio sulla purezza dell'acqua del direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Parma, prof. G. Cambosu, in data 12 maggio 1955.

Nel riquadro di destra sono riportati i dati relativi alle costanti fisico-chimiche e alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo le analisi eseguite il 6 maggio 1955 dal professore W. Ciusa, direttore dell'Istituto di chimica merceologica dell'Università di Bologna.

In alto, sulla cornice, figura la ragione sociale « SA.MI.CER. » Società acque minerali Cervarezza Reggio Emilia, e così pure fra i riquadri vi è la scritta « SA.MI.CER. » Reggio Emilia; in basso « La Santa Lucia è imbottigliata come sgorga dalla sorgente con i più moderni procedimenti igienici ». Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito nelle vicinanze della sorgente in frazione Cervarezza del comune di Busana e l'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente; la chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi corona, in modo da garantire da alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(3213)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952.

Addì 23 giugno 1956, in base all'autorizzazione disposta con legge 10 novembre 1954, n. 1120, è stato effettuato in Amman lo scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952.

(3301)

Concessione di exequatur

In data 17 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Clement Garnett Hampden-King, Vice console di Gran Bretagna a Mogadiscio.

(3171)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno lungo l'argine sinistro del fiume Monticano in comune di Oderzo (Treviso) tra il ponte Manin ed il ponte della strada statale di Postumia.

Con decreto 5 gennaio 1956, n. 1272, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato delle zone di terreno lungo la sinistra del fiume Monticano in comune di Oderzo (Treviso) segnate nel catasto dello stesso comune alla sezione *A*, foglio VI, mappali 194 (Ea. 0.00.35) e 205-*a* (Ea. 0.06.04), ed alla sezione *D*, foglio XI, allegato *A*, mappali 155-½ (Ea. 0.04.59), 505 (Ea. 0.00.11) e 507-*a* (Ea. 0.06.32), della superficie complessiva di ettari 0.17.41 ed indicate nell'estratto catastale 1° marzo 1955 dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso nella scala 1:2000 per la suddetta sezione *A*, foglio VI, e nella scala 1:1000 per la menzionata sezione *D*, foglio XI, allegato *A*; estratto che fa parte integrale del decreto stesso.

(3267)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza).

Con decreto 15 dicembre 1955, n. 3230, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza), incensita (ricadente però nel foglio 4 del catasto del comune di Buonvicino e contigua alla particella 647) della superficie di mq. 373,50 ed indicata nella planimetria 29 maggio 1954, in scala 1:500, dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(3069)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato degli immobili del villaggio agricolo di Macchiascandona (Grosseto).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze 21 giugno 1956, n. 443, è stato disposto il passaggio, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, degli immobili del villaggio agricolo di Macchiascandona (Grosseto), costituiti da quattro fabbricati, dall'area circostante e dalla strada di accesso, riportati al catasto del comune di Grosseto al foglio n. 76, particella numeri 6, 18, 19, 20 e 7, della superficie di Ha. 5.58.30.

(3232)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari in data 27 giugno 1956:

1) circolare n. A. 7 concernente partecipazioni finanziarie italiane all'estero;

2) circolare n. A. 8 concernente assegnazione di valuta a viaggiatori che si recano all'estero a scopo di turismo, affari, studio o cura.

(3292)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — secondo la situazione al 1° gennaio 1956 — approvati con decreto Ministeriale in data 31 marzo 1956.

Gli eventuali reclami al Ministro per i trasporti, per ottenere la rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere prodotti nel termine di giorni sessanta da quello della pubblicazione del presente avviso.

(3260)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinunzia all'allestimento della « VII Fiera campionaria della Calabria »

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Catanzaro, con nota del 23 giugno 1951, n. 5066, ha comunicato che gli organizzatori della « Fiera campionaria della Calabria », rinunziano all'allestimento della settima edizione che avrebbe dovuto aver luogo in Catanzaro dal 19 luglio al 3 agosto 1956.

(3231)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1956, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla Società anonima terreni e fabbricati (SATEF), contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1953, sulla zona comprendente Macchia Madama e le ville circostanti, sita nel comune di Roma.

(3287)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1956, registro n. 788, foglio n. 101 è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'ex operaio a matricola Smith Luigi di Achille, avverso il provvedimento di mancato accoglimento della sua domanda diretta ad ottenere il trattamento di quiescenza ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi del ricorso.

(3288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 10 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,82	624,82	624,83	624,77	624,82	624,82	624,82	624,82	624,82
$ Can.	637,70	637 —	636,75	636,50	636,70	637,68	636,875	637,625	637,625	637,75
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,805	145,75	145,81	145,81	145,81	145,81	145,79
Kr. D.	90,23	90,27	90,35	90,36	90,21	90,23	90,37	90,23	90,23	90,25
Kr. N.	87,30	87,21	87,37	87,40	87,26	87,30	87,33	87,25	87,25	87,25
Kr. Sv.	120,95	120,93	121,13	121,14	121,05	120,95	121,10	120,95	120,95	121 —
Fol.	163,97	164,15	164,17	164,14	164,10	163,97	164,15	163,96	163,96	164,10
Fr. B.	12,545	12,56	12,5675	12,5675	12,52	12,54	12,5625	12,55	12,55	12,56
Fr. Fr.	177,93	178,08	178,19	178,17	177,90	177,93	178,13	177,90	177,90	178,10
Fr. Sv. acc.	143,18	143,35	143,37	143,42	143,30	143,18	143,36	143,17	143,17	143,40
Lst.	1744,12	1747 —	1747 —	1747,50	1744,75	1744,10	1746,125	1744,125	1744,125	1746,75
Dm. occ.	149,37	149,51	149,58	149,62	149,75	149,37	149,55	149,39	149,39	149,58

Medie dei titoli del 10 luglio 1956

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	60,775
Id. 3,50 % 1902	56,70
Id. 5 % 1935	85,60
Redimibile 3,50 % 1934	77,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,35
Id. 5 % 1936	93,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,10

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1956

Valuta	Cambio
1 dollaro USA	624,825
1 dollaro Can.	636,687
1 Fr. Sv. lib.	145,807
1 Kr. Dan.	90,365
1 Kr. Norv.	87,365
1 Kr. Sv.	121,12
1 Fol.	164,145
1 Fr. bel.	12,565
100 Fr. Fr.	178,15
1 Fr. Sv. acc.	143,39
1 Lst.	1746,812
1 Marco ger.	149,585

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino

Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	622152 (nuda proprietà)	Annicchino Agnese fu Salvatore, minore emancipata sotto la curatela del marito Vita Nicola di Biagio, dom. a Rivello (Potenza), con usufrutto a Dolmmarco Maddalena fu Raffaele vedova di Annicchino Salvatore, dom. a Rivello (Potenza)	143,50
Id.	100726	Stabilimento di San Rocco in Castelforte (Caserta)	94,50
Id.	100727	Cappella del SS.mo Sacramento in Castelforte (Caserta)	280 —
Id.	228658	Cappella di San Rocco in Castelforte (Caserta)	3,50
Id.	237498	Come sopra	38,50
Id.	439044	Congregazione di carità di Castelforte (Caserta)	294 —
Cons. 4,50 %	15990	Come sopra	828 —
Rendita 5% (1935)	27212	Come sopra	65 —
Id.	27213	Come sopra	40 —
Id.	145649	Ente comunale di assistenza di Castelforte (Littoria)	530 —
Id.	166778	Come sopra	440 —
Id.	179423	Come sopra	100 —
P. R. 3,50 % (1934)	310431	Manzo Salvatore di Antonio, dom. a Gaeta (Caserta)	175 —
Id.	106874	Supino Fulco fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Nardella Concetta fu Agostino vedova di Paolo Supino, dom. a Formia (Caserta)	105 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 giugno 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(3209)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri al commissario della Società cooperativa mista « Nicola Barbato », con sede in Andria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 giugno 1956, i poteri conferiti al geometra sig. Tommaso Pirronti, commissario della Società cooperativa mista « Nicola Barbato », con sede in Andria, sono stati prorogati fino al 31 agosto 1956.

(3285)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Fiorente », con sede in Nocera Inferiore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 giugno 1956, il dott. Angelo Antonio Mancini è stato nominato liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Fiorente », con sede in Nocera Inferiore, in sostituzione del rag. Michele Alois, dimissionario.

(3265)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. » terrazzieri ed edili, con sede in Priverno, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 giugno 1956, la Società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. » terrazzieri ed edili, con sede in Priverno, costituita con atto del notaio avv. Emanuele Dragonetti, in data 16 gennaio 1949, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato il liquidatore nella persona del geometra Alessandro Centauri.

(3264)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Caterisana », con sede in Santa Caterina Jonio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 giugno 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Caterisana », con sede in Santa Caterina Jonio, costituita con atto del notaio Vincenzo Gallelli in data 27 dicembre 1949, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il geometra Riccio Giovanni.

(3284)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sessanta tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 404, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sessanta tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali in servizio permanente e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, nonchè gli altri cittadini italiani che siano in possesso del titolo di studio specificato nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali); dovranno essere presentate, o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita;

b) grado, arma (o servizio), distretto o corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda. Il Ministero della difesa-Esercito, tuttavia, non assumerà alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito;

e) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando di Corpo o Ente cui ha presentato la domanda ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguita l'idoneità in due concorsi per il ruolo degli ufficiali medici, giusta il disposto di cui all'art. 3, comma secondo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla prigionia.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1. Titolo di studio:

a) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo e legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione.

E' valido il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale di medico chirurgo rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni;

b) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

c) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione eventualmente sostenuti (tale certificato potrà essere omesso soltanto nel caso in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui al terzo comma della precedente lettera *a*);

2. Estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato;

3. Stato di famiglia (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato.

Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

4. Certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto se sia stato rilasciato dal sindaco, dal tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

5. Certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), debitamente legalizzato;

6. Certificato di buona condotta, morale e civile (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

7. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata).

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende. Se trovasi all'estero dalla autorità diplomatica o consolare.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e lo stato di famiglia, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Saranno dispensati dal produrre i primi tre certificati del presente comma i concorrenti che siano in servizio militare;

8. Tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse produrre.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, saranno dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della difesa-Esercito dovrà riguardare solo gli originali dei titoli di studio.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, dovranno ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le vigenti disposizioni sul bollo, con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni o vidimazioni.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, dei profughi, dei decorati al valor militare o al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

c) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani, legalizzato dal prefetto;

f) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del genitore del concorrente dell'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del genitore del concorrente dalla Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali.

Art. 6.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di Sicurezza della Somalia il termine di sessanta giorni, prescritto al menzionato art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni 75.

I predetti concorrenti potranno produrre i documenti prescritti dall'art. 4 in tempo successivo non oltre però il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari o da altre persone incaricate, e fatti pervenire entro il termine di cui al comma precedente, al Comando del distretto militare di residenza del concorrente che darà assicurazione al Comando del Corpo di sicurezza della Somalia dell'avvenuta ricezione dei documenti stessi.

Art. 7.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di sessanta giorni, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda purchè producano entro i trenta giorni successivi, i prescritti documenti.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente è idoneo o meno al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere, tenendo presenti le norme di cui all'allegata circolare Ministeriale, il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al Comando del distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 8.

Salvo quanto disposto per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia o residenti all'estero, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate.

Art. 9.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso quei candidati che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente medico in s.p.e.

Art. 11.

I competenti Comandi, non appena in possesso delle domande di ammissione al concorso, disporranno che gli aspiranti siano subito avviati all'ospedale militare dell'Esercito, competente per territorio, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata da apposita Commissione costituita dal direttore dell'ospedale, presidente (per l'Ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente, delegato dal direttore) e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente, membri dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione, eseguiti tutti gli esami prescritti dovrà pronunciarsi, in modo esplicito e definitivo, sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

In caso di non accettazione del giudizio di non idoneità, l'aspirante, munito del verbale e dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna alla Direzione dell'Ospedale militare di

Cagliari), per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente, membri, con l'esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Ove occorra esame di specialista, anche questi dovrà essere diverso dallo specialista eventualmente consultato nella prima visita.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un Collegio medico presieduto dal capo servizio sanitario per la Somalia.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

L'Ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà, pertanto, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta su un tema di patologia medica o di patologia chirurgica.

Il tema sarà stabilito dalla Commissione, i candidati lo svolgeranno in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti;

b) prova orale e pratica di clinica medica:

Dalla Commissione verrà assegnato al candidato un caso di clinica medica: il candidato dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, anche su altri argomenti di medicina e su nozioni di statistica attinenti alla scienza medica;

c) prova orale di clinica chirurgica.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, anche su argomenti di medicina operativa e di chirurgia di urgenza;

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, e comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 14.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare, per ogni singolo candidato, la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una valutazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame, scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 4, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto valutazione dei titoli, e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 5.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati avranno riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto di presentarsi alle altre.

I candidati che, qualunque sia la causa non si presenteranno a qualche prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 16.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario — ruolo ufficiali medici — nell'ordine di graduatoria con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Dopo la nomina, i tenenti medici frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1956

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1956
Registro n. 27, foglio n. 6. — MASSIMO

(3308)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a cento posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 dicembre 1929, che detta norme su gli esami di ammissione a posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile,

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282;

Visto il decreto Ministeriale 19 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1956, registro n. 4, foglio n. 114, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1956, n. 8537, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la lettera in data 10 aprile 1956, con la quale il prof. Mario Rossi, incaricato dell'insegnamento di lingua tedesca, presso la Facoltà di scienze politiche nell'Università di Roma, ha rinunciato all'incarico per motivi di salute;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del predetto prof. Mario Rossi;

Vista la nota 16 aprile 1956, n. 5722, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato, in sostituzione del predetto prof. Rossi, il prof. Enrico Burich, incaricato di lingua tedesca presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Decreta:

Il prof. Enrico Burich, incaricato dell'insegnamento di lingua tedesca presso la Facoltà di economia e commercio nell'Università di Roma, è nominato membro, con voto consultivo, della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile, in sostituzione del prof. Mario Rossi che ha rinunciato all'incarico.

Roma, addì 23 aprile 1956

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1956
Registro n. 26, *foglio n.* 146. — DEL GOBBO

(3297)

PREFETTURA DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 9321 in data 20 febbraio 1956, col quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cotugno dott. Emanuele, vice prefetto vicario.

Componenti:

Lanna dott. Pietro, medico provinciale;
Bossa prof. dott. Guido, docente in clinica medica;
Repetti prof. dott. Emanuele, docente in patologia chirurgica;
Gravina dott. Nicola; medico condotto.

Segretario:

Orabona dott. Paolo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la prefettura di Caserta

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Caserta, addì 22 giugno 1956

Il prefetto: TINO

(3234)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 44358-3ª-San. in data 12 ottobre 1953, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Casale Monferrato e di Tortona;

Visto il decreto n. 11720-3ª-San. in data 16 marzo 1954, con il quale vennero riaperti i termini per la partecipazione al concorso predetto;

Visto il decreto n. 32701-3ª-San. in data 2 agosto 1954, relativo all'ammissione dei candidati al concorso medesimo;

Esaminati i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 28 giugno 1954, n. 340.3.9283, del 28 ottobre 1954, n. 340.3.11796, del 7 marzo 1955, n. 340.3.11796, del 5 aprile 1955, n. 330/11796 e del 23 settembre 1955, n. 330/11796;

Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Pastorino dott. Santino punti 139 — su 200
2. Bianchi dott. Marco » 136,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Casale Monferrato e di Tortona.

Alessandria, addì 18 giugno 1956

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 44358-Div. 3ª san. in data 12 ottobre 1953, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Casale Monferrato e di Tortona;

Visto il decreto n. 11720-Div. 3ª san. in data 16 marzo 1954, con il quale vennero riaperti i termini per la partecipazione al concorso predetto;

Visto il decreto n. 32701-Div. 3ª san. in data 2 agosto 1954, relativo all'ammissione dei candidati al concorso medesimo;

Visto il decreto n. 22249-Div. 3ª-san. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei;

Viste le domande prodotte dagli interessati con l'indicazione delle sedi da ciascuno preferite;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa, sono nominati ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Pastorino dott. Santino: Casale Monferrato;
2) Bianchi dott. Marco: Tortona.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro il 5 luglio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Casale Monferrato e di Tortona.

Alessandria, addì 18 giugno 1956

Il prefetto: ADAMI

(3236)

PREFETTURA DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Milano al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. S-8173 Div. 3-1 in data 30 dicembre 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso a un posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Milano alla data del 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 10 giugno 1955, con il quale viene demandata ai prefetti la costituzione delle Commissioni giudicatrici per concorsi sanitari;

Vista la designazione in data 14 giugno del comune di Milano;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Milano alla data del 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:
Villa dott. Dionisio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Muccio dott. Giorgio, medico provinciale;
Malcovati prof. Pietro, docente in ostetricia e ginecologia;
Bortini prof. Ennio, docente in ostetricia e ginecologia;
Brugnoli Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:
Milone dott. Antonino, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Milano, addì 21 giugno 1956

Il prefetto: LIUTI

(3269)

PREFETTURA DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 16664-Div. san. del 28 marzo 1956, col quale sono stati dichiarati i sanitari vincitori definitivi dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1949;

Visti gli atti da cui risulta che il vincitore della condotta medica di Tremestieri, dott. Spagnolo Francesco ha espressamente rinunziato al posto;

Vista la graduatoria degli idonei, approvata con decreto n. 33694-San. del 2 maggio 1955 e le varie rinunzie intervenute;

Visti gli articoli 25 e 26 del regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 211;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 16664-San. citato in premessa, il dott. Currò Antonino fu Francesco è nominato vincitore della condotta medica di Tremestieri.

Messina, addì 18 giugno 1956

Il prefetto: RUSSO

(3242)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto del 5 maggio 1954 n. 20189, modificato con decreto 13 aprile 1955, n. 5065, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1953;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Musonserra dott. Salvatore	punti	138,652	su 200
2. Priolo dott. Antonino	»	132,80	»
3. Dolcimascolo dott. Alfredo	»	124,30	»
4. Fidanza dott. Giovanni	»	121,10	»
5. Vinci dott. Calogero	»	116,05	»
6. Primavera dott. Benedetto	»	105,175	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati.

Palermo, addì 30 maggio 1956

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 7030 del 30 maggio 1956, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953;

Visto l'ordine di preferenza indicato da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono nominati in via di esperimento ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno segnati:

1) Musonserra dott. Salvatore: Misilmeri;
2) Priolo dott. Antonino: Caccamo;
3) Dolcimascolo dott. Alfredo: Lercara Friddi;
4) Fidanza dott. Giovanni: Corleone;
5) Vinci dott. Calogero: Cefalù;
6) Primavera dott. Benedetto: Ventimiglia.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro e non oltre il 30 luglio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura, dell'ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 15 giugno 1956

Il prefetto: MIGLIORE

(3240)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.